

Capo sesto
MISURE DISCIPLINARI E CONTRAVVENZIONALI
NORME FINALI

Art. 30.

¹ Può essere pronunciata l'espulsione del socio che agisse deliberatamente contro gli interessi della Cassa o si rendesse colpevole di azioni dannose alla Cassa stessa ed intese a proacciare a sè o ad altri un illecito profitto. Espulsione

² La decisione di espulsione compete all'assemblea.

Art. 31.

¹ I contravventori alle norme della presente legge e del regolamento d'applicazione possono essere puniti dal Dipartimento competente con una multa fino ad un massimo di Fr. 2.000,— secondo la vigente legge di procedura sulle contravvenzioni. Contravvenzioni;
casi penali

² E' riservata l'azione penale.

Art. 32.

Il Consiglio di Stato designa il Dipartimento competente e promulga il regolamento d'applicazione della legge. Dipartimento
competente;
norme esecutive

Art. 33.

¹ La presente legge abroga il decreto legislativo sull'assicurazione del bestiame del 30 novembre 1948. Norma finale

² Decorso i termini per l'esercizio del diritto di referendum e dopo l'approvazione dell'Autorità federale, la presente legge entra in vigore con la pubblicazione sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

1227 R

ECONOMIA PUBBLICA

RAPPORTO

della Commissione della Legislazione
 sul messaggio del 26 maggio 1964 che accompagna un disegno di legge
 sull'assicurazione del bestiame

(del 19 febbraio 1965)

Il Consiglio di Stato, con il messaggio n. 1227 del 26 maggio 1964, propone al Gran Consiglio l'adozione di un nuovo disegno di legge sull'assicurazione del bestiame, in sostituzione del decreto legislativo del 20 novembre 1948 regolante la stessa materia.

L'entrata in vigore dell'ordinanza federale del 17 luglio 1959 ha messo in dissonanza talune sue disposizioni obbligatorie con il decreto attualmente in vigore; d'altra parte, come fa rilevare il messaggio del Consiglio di Stato, certe norme di quest'ultimo non hanno trovato finora pratica applicazione, vuoi, in taluni casi, per l'ostinata opposizione dei proprietari che considerano dell'assicurazione soltanto i lati negativi derivanti dagli oneri finanziari, vuoi anche perchè le stesse

disposizioni si sono rivelate non rispondenti alla situazione reale delle diverse regioni importanti dal punto di vista zootecnico.

A queste prime considerazioni, che da sole giustificano l'adozione di un nuovo testo di legge che inquadri giustamente la materia nell'ambito dell'ordinanza federale e che elimini quelle norme che a ragion veduta non hanno potuto essere applicate, sono da aggiungere quelle, pure importanti, che scaturiscono dall'esame dell'attuale situazione, fortemente influenzata dall'avvenuta rilevante diminuzione del bestiame bovino. Tale diminuzione ha messo in difficoltà diverse casse d'assicurazione del bestiame che fino a pochi anni fa erano molto efficienti, tanto dal punto di vista finanziario quanto da quello amministrativo. Non crediamo sia da dimostrare che la funzionalità di una cassa sarà sempre in relazione al numero dei capi assicurati e a quello dei soci aderenti: il cospicuo numero dei primi favorisce la ripartizione del rischio e la maggiore potenzialità finanziaria attraverso il pagamento dei premi; quello dei secondi permette di ovviare più facilmente alla carenza di persone capaci e disposte ad assumere l'amministrazione della società.

Potenziare pertanto le casse di assicurazione mediante la fusione di quelle già esistenti e viciniori; sollecitare perfino la costituzione di casse distrettuali; ottenere una migliore amministrazione e aggiornare i vecchi statuti societari; intensificare l'istruzione periodica degli amministratori mediante più frequenti contatti, sono quindi pure scopi fondamentali del disegno di nuova legge.

Accanto a questi obbiettivi, con il nuovo testo ci si prefigge un'azione più intensamente promuovitrice, per rendere più completa e generale l'assicurazione del bestiame in tutte le parti del Cantone, atta cioè a includere nell'istituzione anche buona parte di quel terzo di proprietari di bestiame bovino (circa 1500) che fino ad oggi, per le ragioni esposte nel messaggio, non ha creduto, a torto, di beneficiare dell'assicurazione. Questo scopo appare legittimamente perseguibile quando si pensa che a questo terzo di proprietari corrisponde la metà del patrimonio bovino cantonale (circa 10.800 capi).

Pure non trascurabile, dal profilo innovatore, la proposta di estendere la possibilità di assicurazione al bestiame ovino e caprino (il cui patrimonio è ancora ragguardevole), così come prevista dall'ordinanza federale: ciò permetterà anche ai tenutari di queste specie di animali di usufruire dei benefici sanitari e finanziari relativi. Per contro non si ritiene interessante la possibilità di assicurare anche gli equini usati nell'agricoltura ed i suini d'allevamento iscritti nel libro genealogico, essendo il loro numero troppo limitato.

Per raggiungere le finalità surrichiamate, lo Stato propone diversi interventi finanziari a favore delle casse: per incrementare l'istituzione di nuove casse e tendere in tal modo a generalizzare l'assicurazione è previsto un sussidio unico come fondo di costituzione, proporzionato all'importanza della società costituenda, fino ad un importo massimo di Fr. 1.500,—; per sostenere le gestioni delle casse sono mantenuti e aumentati del 5% i sussidi ricorrenti, che ammontano rispettivamente al 30% delle quote pagate dai soci per le casse comunali, al 35% per quelle intercomunali e al 40% per quelle distrettuali; per aiutare finanziariamente le casse in modo proporzionale al danno derivante dalla perdita del bestiame, per permettere a quelle di montagna di usufruire di un uguale contributo della Confederazione e per assicurare allo Stato un controllo dei capi eliminati è previsto un sussidio straordinario del 10% sul danno derivante alle casse in seguito alla morte di animali per malattia, infortunio o macellazione.

La discriminazione dei sussidi ricorrenti a favore dei 3 tipi di cassa d'assicurazione è giustificata dall'opportunità di favorire la formazione di casse funzionali, forti finanziariamente e amministrativamente. A questo proposito, la Commissione avrebbe preferito che tale discriminazione non avvenisse secondo il tipo di cassa, bensì avuto riguardo all'entità numerica dei capi assicurati: ciò avrebbe significato un'impostazione più coerente con i principi annunciati nel messaggio e dalla Commissione vagliati e condivisi.

Pur rinunciando a rimaneggiare l'articolo 25 come alle preferenze suddette, si ritiene opportuno proporre almeno l'introduzione del sussidio ricorrente del 40 % per quelle casse che, indipendentemente dalla estensione territoriale, assicurano più di 200 capi di bestiame bovino.

PROPOSTE DI MODIFICAZIONE AI SINGOLI ARTICOLI,
OSSERVAZIONI ED INTERPRETAZIONI

Fatte le considerazioni generali suddette, che portano a condividere i principi informativi e gli scopi del disegno di legge, e quindi a proporre l'entrata in materia, la vostra Commissione, dopo attento esame del testo, ha deciso di sottoporre e proporre al Gran Consiglio l'accettazione delle seguenti modificazioni e interpretazioni.

- All'art. 1 Per meglio sottolineare l'azione promuovitrice e divulgatrice dello Stato si aggiunge anche il verbo « promuove » accanto a « sostiene ».
- All'art. 2 La formulazione del disegno di legge è ritenuta poco chiara ed eccessivamente complicata. Si propone una nuova formulazione.
Si osserva qui che per « tenentario » si intende sia il proprietario sia il possessore del bestiame, e ciò a seconda delle circostanze. L'ordinanza federale sull'assicurazione del bestiame, al suo art. 2, si esprime con questo termine, che viene usato anche nel presente disegno di legge per non creare difficoltà di applicazione.
Per l'obbligo di assoggettamento all'assicurazione fa stato la sede del bestiame e la sua iscrizione nel registro dell'ispettore di circondario: non dovrebbero pertanto sorgere divergenze ed equivoci attorno a questo termine. Responsabile verso la Cassa è colui che fa iscrivere il bestiame nel registro.
- All'art. 3 Il cpv. 3 riceve una diversa formulazione, per meglio definire la maggioranza qualificata:
La Commissione raccomanda al Dipartimento di non tralasciare di chiedere il preavviso delle Autorità comunali in occasione della costituzione della Cassa.
- All'art. 4 Si propone di sostituire al cpv. 1, « lo richiedono » con « lo giustificano ». Con ciò si vuol chiarire che la costituzione di una Cassa per decreto del Consiglio di Stato deve avvenire con giustificazioni ben definite.
La Commissione raccomanda al Consiglio di Stato di interpellare l'Autorità locale prima di imporre la costituzione di una Cassa in un determinato comprensorio.
- All'art. 6 E' proposta una modificazione al cpv. 2, allo scopo di permettere a un socio di una Cassa di farsi rappresentare, oltre che da un altro socio, anche da un membro maggiorenne della stessa economia domestica.
- All'art. 8 Per meglio chiarire che determinante per l'assoggettamento all'assicurazione è la sede del bestiame e non la sede del tenentario, l'articolo riceve una diversa formulazione.
- All'art. 9 Per le medesime ragioni esposte all'articolo precedente, l'articolo 9 viene modificato.
- All'art. 10 Allo scopo di formulare disposizioni comuni per tutte le specie di bestiame assicurabile, l'articolo viene modificato e completato con l'aggiunta di un cpv. 3, che prevede la possibilità della Cassa di assicurare facoltativamente, per statuto, il bestiame d'età tra i due e i sei mesi. Per ciò che concerne il cpv. 2 - d), si deve intendere che la bestia già assicurata e sana continuerà ad essere assicurata anche dopo i 14 anni di età, ritenuto che la stima dovrà essere proporzionalmente ridotta.

- Lo stralcio della lettera c) del cpv. 2 è la conseguenza della soppressione dell'art. 30 (vedi in seguito).
- All'art. 11 Il cpv. 1 subisce una semplice modifica redazionale affinché non sorgano equivoci nella sua interpretazione.
- All'art. 12 E' stralciata la parola « ufficiale », affinché non si identifichi la stima valevole per il calcolo del premio di assicurazione con la stima ufficiale degli organi fiscali.
- All'art. 14
e E' proposta una formulazione più chiara.
- All'art. 21
- All'art. 24 L'articolo viene modificato al cpv. 1 nel senso che il fondo di riserva deve essere pari al 5 % del capitale assicurato (anzichè al 10 %). Questo limite dovrà però essere raggiunto in 10 anni. Questa modifica è proposta per evitare un inutile e infruttuoso congelamento del capitale. Il fondo potrà essere costituito anche da titoli e depositato presso qualunque istituto di credito e non unicamente presso la Banca dello Stato.
La Commissione afferma il principio dell'esenzione da qualsiasi imposta del fondo di riserva, principio già contenuto nella LT.
- All'art. 25 Per le ragioni già espresse nelle considerazioni generali, al cpv. 2 viene aggiunta la seguente nuova disposizione:
La Cassa che assicura più di 200 capi di bestiame bovino riceve in ogni caso il sussidio annuo nella percentuale del 40 %.
Al cpv. 3) viene aggiunta la parola « infortunio » allo scopo di assicurare il sussidio fino al 10 % dell'importo versato dalla Cassa in caso di morte dell'animale non soltanto in seguito a malattia o a macellazione.
- All'art. 27 Per evitare la possibilità che la gerenza istituita dal Consiglio di Stato a seguito di cattiva amministrazione degli affari della Cassa abbia a protrarsi troppo a lungo, viene stabilito che la durata massima della stessa debba essere di un anno.
Scaduto il periodo di gerenza si dovrà provvedere alla ricostituzione dell'organo amministrativo e alla fusione della Cassa con un'altra vicina.
- All'art. 28 Si è resa necessaria l'introduzione di un cpv. 3) allo scopo di scindere la procedura di ricorso contro le decisioni ed i provvedimenti degli organi della Cassa, da quella concernente i ricorsi contro la stima, già prevista dall'art. 15.
- All'art. 29 Al cpv. 2), seconda frase, vengono stralciate le parole « e analoga estensione » ritenute superflue.
- All'art. 30 E' proposto lo stralcio di tutto l'articolo, in quanto essendo l'assicurazione obbligatoria non si deve come si possa espellere un tenentario dalla Cassa. La Commissione ritiene d'altronde che le misure disciplinari previste dall'art. 31 siano sufficienti a garantire il rispetto della legge.

Con queste considerazioni, la Commissione invita il Gran Consiglio ad approvare il disegno di legge con le modifiche proposte.

Per la Commissione della Legislazione :

P. Bignasca, relatore
Agostinetti — Bernasconi — Bezzola
— Bordoni — Induni — Lepori —
Masoni — Scacchi

Disegno di

LEGGE

sull'assicurazione del bestiame

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

richiamata l'ordinanza del Consiglio federale sull'assicurazione del bestiame del 17 luglio 1959 (qui abbreviata: Ordinanza federale); visto il messaggio 26 maggio 1964 n. 1227 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Capo primo

NORME GENERALI - ORDINAMENTO DELLA CASSA

Art. 1.

Lo Stato promuove e sostiene l'assicurazione del bestiame bovino, caprino ed ovino nei limiti fissati dall'Ordinanza federale. **Scopo della legge**

Art. 2.

¹ I tenutari di bestiame possono istituire, nella forma cooperativa, la Cassa di assicurazione del bestiame (qui abbreviata in seguito: Cassa). **Estensione e forma dell'assicurazione**

² La Cassa può essere:

- a) comunale;
- b) intercomunale;
- c) distrettuale.

³ La Cassa deve assicurare tutto il bestiame di una determinata specie avente sede nella propria giurisdizione.

⁴ Una Cassa può assicurare contemporaneamente il bestiame bovino, caprino ed ovino.

Art. 3.

¹ Su richiesta di un gruppo di tenutari di bestiame o di una loro organizzazione agricola, il Dipartimento competente convoca l'assemblea preliminare degli interessati. **Costituzione:**
a) su richiesta del tenutari

² Se la maggioranza dei presenti è favorevole alla costituzione della Cassa, l'assemblea nomina una commissione, incaricandola di elaborare un progetto di statuto da presentare ad una nuova assemblea, da convocare dal Dipartimento entro due mesi.

³ La nuova assemblea provvede a maggioranza dei voti emessi all'approvazione dello statuto ed alla successiva costituzione degli organi della Cassa. Le decisioni di quest'assemblea diventano efficaci con la loro ratifica da parte del Consiglio di Stato.

⁴ La Cassa acquista la personalità giuridica con il decreto del Consiglio di Stato che ne ratifica la costituzione.

Art. 4.

b) per decreto
del Consiglio
di Stato

¹ Se particolari condizioni economiche e sanitarie lo giustificano, il Consiglio di Stato può decretare la costituzione obbligatoria di una Cassa comunale, intercomunale o distrettuale.

² In tal caso il Consiglio di Stato ne promulga lo statuto. Il Dipartimento provvede poi alla convocazione dell'assemblea per la costituzione degli organi.

³ La Cassa acquista la personalità giuridica con il decreto del Consiglio di Stato che la istituisce.

Art. 5.

Fusione

¹ Il Consiglio di Stato può decretare la fusione di due o più Casse viciniori allo scopo di garantirne la consistenza o il migliore funzionamento.

² Il decreto che ordina la fusione fissa ogni modalità di natura amministrativa e finanziaria.

Art. 6.

Diritto di voto

¹ Nell'assemblea ogni socio della Cassa ha diritto ad un voto.

² Ogni socio può farsi rappresentare da un altro socio o da un membro maggiorenne della stessa economia domestica. Nessuno può tuttavia rappresentare più di un socio.

Art. 7.

Statuto: norme
di regolamento

¹ Il regolamento di applicazione della legge stabilisce il contenuto obbligatorio dello statuto della Cassa, specie per quanto concerne il comprensorio, gli organi ed il loro funzionamento, la commissione di stima, la tenuta dei bilanci, le condizioni d'ammissione degli animali, gli obblighi ed i premi che incombono ai soci, le misure di prevenzione e di lotta contro le malattie e gli infortuni. Esso stabilisce inoltre le norme disciplinanti la convocazione degli organi e dei soci, l'iscrizione del bestiame nei registri della Cassa, la stima e la marcatura del bestiame.

² Lo statuto e ogni sua modificazione entrano in vigore con la ratifica del Consiglio di Stato.

Capo secondo

OBBLIGO D'ASSICURAZIONE - STIMA DEL BESTIAME

Art. 8.

Obbligo
d'assicurazione:
a) in generale

La sede del bestiame è stabilita secondo l'iscrizione nel registro dell'ispettore del bestiame. Tutti i tenutari di bestiame avente sede nel comprensorio della Cassa diventano obbligatoriamente soci della stessa con la sua costituzione.

Art. 9.

b) bestiame
assicurato in
altre casse

Il bestiame che al momento della costituzione di una nuova Cassa è assicurato presso un'altra, resta assicurato a quest'ultima fino al 31 dicembre dell'anno corrente, dopo di che viene assicurato per legge presso la nuova Cassa.

Art. 10.

¹ Tutto il bestiame d'età superiore ai sei mesi deve essere assicurato presso la Cassa. c) **obbligo di assicurazione del bestiame : motivi di esclusione**

² Non è invece assicurabile il bestiame :

- a) d'età inferiore ai due mesi ;
- b) da commercio dei negozianti di bestiame e dei macellai ;
- c) ammalato o d'età superiore ai quattordici anni ;
- d) destinato all'immediata macellazione.

³ La Cassa può estendere, per norma statutaria, l'assicurazione al bestiame d'età tra i due e i sei mesi.

Art. 11.

¹ La Cassa ordina la macellazione del bestiame assicurato quando questo fosse ammalato o infortunato e dichiarato inguaribile dal veterinario curante. **Macellazione obbligatoria del bestiame**

² Il regolamento d'applicazione della legge ne stabilisce i modi.

Art. 12.

¹ La Commissione di stima della Cassa provvede alla stima del bestiame da assicurare. **Stima :**

² L'assicurazione ha effetto dal momento della stima. c) **iniziale**

Art. 13.

La Commissione di stima della Cassa provvede all'aggiornamento delle stime ogni sei mesi per il bestiame bovino, e ogni anno per il bestiame caprino e ovino. b) **aggiornamento**

Art. 14.

¹ Il valore di stima deve corrispondere al valore commerciale del bestiame. c) **elementi**

² La stima è determinante per il calcolo del premio di assicurazione e dell'eventuale indennità.

Art. 15.

¹ La stima è notificata per iscritto all'interessato ; quest'ultimo può presentare ricorso, entro dieci giorni dal ricevimento della notifica, all'Ufficio veterinario cantonale, la cui decisione è inappellabile. d) **notifico dello stimo: ricorso**

² Il ricorso non ha effetto sospensivo.

³ La procedura è disciplinata dal regolamento di applicazione.

Capo terzo

PREMI - INDENNITA' - ASSICURAZIONI COMPLEMENTARI

Art. 16.

Il tasso d'assicurazione non può essere inferiore all'1,50 % del valore di stima. **Tasso d'assicurazione**

Art. 17.

Premio

Le bollette per l'incasso del premio devono essere emesse entro un mese dalla stima.

Art. 18.

Danni coperti dall'assicurazione

L'assicurazione copre i danni derivanti al contraente dalla perdita del bestiame assicurato, sia in seguito alla morte per infortunio o per malattia del bestiame stesso, sia in seguito a macellazione ordinata dalla Cassa giusta l'art. 11 della presente legge.

Art. 19.

Indennità

¹ In caso di morte o di macellazione ordinata dalla Cassa, la indennità è almeno del 60 % del valore di stima e non può superare l'80 % della perdita dedotto il valore morto.

² Sono riservate le norme degli art. 21, 22 e 23.

Art. 20.

Altre indennità

A norma di statuto la Cassa può assumere la copertura parziale o totale delle spese veterinarie per le visite o le cure ai capi di bestiame ammalati, o accordare un'indennità per i danni od i difetti permanenti che ne riducessero sensibilmente il valore.

Art. 21.

Riduzione o esclusione dell'indennità

¹ L'indennità può essere ridotta o negata secondo l'apprezzamento del comitato direttivo della Cassa quando la malattia o l'infortunio del capo di bestiame assicurato fossero imputabili a colpa del tenutario.

² Non è dovuta indennità alcuna in caso di dolo: con la riserva delle norme penali.

³ Per i danni causati al bestiame dalle epizootie ed indennizzati dallo Stato in virtù di una legislazione speciale, la Cassa non versa nessuna indennità.

Art. 22.

Incendio

¹ La Cassa è tenuta a stipulare con una società assicuratrice una polizza collettiva a copertura dei danni causati dal fuoco o dalla natura.

² Le indennità versate dalla società assicuratrice vanno interamente all'interessato.

Art. 23.

Assicurazione complementare

Per il bestiame di particolare pregio, l'interessato può contrarre un'assicurazione complementare privata per il valore non assicurato dalla Cassa, dandone avviso a quest'ultima.

Capo quarto

FONDO DI RISERVA - SUSSIDI

Art. 24.

¹ La Cassa deve costituire entro 10 anni un fondo di riserva **Fondo di riserva** pari almeno al 5 % del capitale assicurato.

² Il fondo di riserva deve essere depositato presso un istituto di credito del Cantone.

³ Ogni prelevamento dal fondo di riserva dev'essere autorizzato dal Dipartimento competente.

Art. 25.

¹ Il Cantone eroga ad ogni Cassa :

**Sussidi cantonali
e federali**

- 1) un sussidio unico come fondo di costituzione, proporzionato all'importanza della Cassa, fino ad un importo massimo di Fr. 1.500,— ;
- 2) un sussidio annuo sulle quote pagate dai soci durante l'anno precedente, pari alle seguenti percentuali :
 - a) 30 % per le casse comunali ;
 - b) 35 % per le casse intercomunali ;
 - c) 40 % per le casse distrettuali.

La Cassa che assicura più di 200 capi di bestiame bovino riceve in ogni caso il sussidio annuo nella misura del 40 % ;

- 3) un sussidio fino al 10 % dell'importo versato dalla Cassa in caso di morte dell'animale per malattia, infortunio od in seguito alla macellazione ordinata giusta l'art. 11 della presente legge.

² I sussidi versati dalla Confederazione al Cantone sono integralmente versati alla Cassa.

Capo quinto

VIGILANZA - RICORSI - SCIOGLIMENTO DELLA CASSA

Art. 26.

¹ La Cassa è sottoposta alla vigilanza del Dipartimento competente. **Vigilanza**

² Nei casi di omissione o di renitenza, il Consiglio di Stato può prendere i provvedimenti di competenza degli organi della Cassa.

Art. 27.

¹ In caso di cattiva amministrazione degli affari della Cassa, il Consiglio di Stato, previo ammonimento, può sostituire il Comitato direttivo con un gerente, e ciò per il periodo di un anno.

**Cattiva
amministrazione:
gerenza**

² L'assemblea continua ad esercitare, in tal caso, le sue competenze.

³ Scaduto il periodo di gerenza, si dovrà provvedere alla nomina di una nuova amministrazione o alla fusione della Cassa con un'altra vicina.

Art. 28.

Ricorsi

¹ Contro le decisioni ed i provvedimenti degli organi della Cassa ogni interessato può ricorrere entro 15 giorni al Consiglio di Stato, che decide inappellabilmente.

² La procedura di ricorso è retta dalle norme della vigente legge sulla procedura per le cause d'amministrativo semplice, applicabili per analogia.

³ Sono riservate le disposizioni dell'art. 15 per ciò che riguarda i ricorsi contro la stima.

Art. 29.

Scioglimento
della Cassa ;
devoluzione
del patrimonio

¹ Lo scioglimento della Cassa può verificarsi :

- a) per decisione dei due terzi dei soci, ritenuto che siffatta decisione diventa efficace con la ratifica del Consiglio di Stato ;
- b) per decisione del Consiglio di Stato, quando si accerta nella Cassa una grave ed insanabile situazione, particolarmente di natura finanziaria.

² In caso di scioglimento, il patrimonio della Cassa è amministrato dal Dipartimento competente. Se, nel termine di cinque anni, è istituita una nuova Cassa con analoghi scopi, il patrimonio stesso le è devoluto, in difetto di che esso decade a favore dello Stato ed è devoluto al fondo epizootie.

Capo sesto

MISURE DISCIPLINARI E CONTRAVVENZIONALI
NORME FINALI

Art. 30.

Contravvenzioni;
casi penali

¹ I contravventori alle norme della presente legge e del regolamento d'applicazione possono essere puniti dal Dipartimento competente con una multa fino ad un massimo di Fr. 2.000,—, secondo la vigente legge di procedura sulle contravvenzioni.

² E' riservata l'azione penale.

Art. 31.

Dipartimento
competente ;
norme esecutive

Il Consiglio di Stato designa il Dipartimento competente e promulga il regolamento di applicazione della legge.

Art. 32.

Norma finale

¹ La presente legge abroga il decreto legislativo sull'assicurazione del bestiame del 30 novembre 1948.

² Decorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum e dopo l'approvazione dell'Autorità federale, la presente legge entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.